



COMUNE DI CAMISANO

Provincia di Cremona

Codice Ente 10713 1

DELIBERAZIONE N° 38 del 11-06-2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2026-2027.

L'anno **duemilaventisei**, addì **undici** del mese di **giugno** alle ore **16:30**, nella **Sala Consiliare del Municipio**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del **Sindaco Francesco Donida** la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
Donida Francesco	Sindaco	Presente
STERNI ALFREDO	Vicesindaco	Presente
BERTICELLI ANNALISA	Assessore	Presente

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale **IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Angelo F. Nicoli**.

Il **Sindaco Francesco Donida**, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2026-2027..

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE è volontà di questa Amministrazione Comunale procedere ad organizzare un servizio di trasporto scolastico per gli studenti residenti nel comune, iscritti e frequentanti le scuole pubbliche dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado per l'a.s. 2025/2026, quale sostegno al diritto allo studio;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi del D.M. 31.12.1983, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del tesoro e delle finanze, il servizio di trasporto scolastico non rientra tra i *“servizi a domanda individuale”*;
- ai sensi del D.Lgs nr. 63 del 13 aprile 2017, in particolare l'art. 2 comma 1 lett. a), il servizio di trasporto scolastico viene individuato quale *“sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti”* con la finalità di cui all'art. 1 *“Al fine di perseguire su tutto il territorio nazionale l'effettività del diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, il presente decreto individua e definisce, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, le modalità delle prestazioni in materia di diritto allo studio”*;
- l'art. 5 del menzionato D.Lgs. n. 63/2017 *“Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità”*, oltre a promuovere l'incentivazione delle forme di mobilità sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 disciplina, nello specifico, il servizio di trasporto scolastico per le cd. *“fasce protette”*, in ragione della giovane età, di studenti. Infatti, stabilisce espressamente che il servizio di trasporto scolastico deve essere assicurato alle *“alunne”* e agli *“alunni”* delle *“scuole primarie statali”*, quindi ad una utenza circoscritta in maniera puntuale, individuata negli studenti della c.d *“scuola dell'obbligo”*, al fine di *«consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico»* e, quindi, allo scopo di garantire effettivamente agli stessi il diritto allo studio;
- con deliberazione n. 25/SEZAUT/2019/QMIG la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, del 7 ottobre 2019, ha precisato, tra le altre cose, che il servizio di trasporto scolastico non può essere qualificato come trasporto pubblico locale, bensì come un servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio, qualificazione che non osta, a differenza di quella di servizio di trasporto pubblico locale, ad una forma di graduazione della tariffa o di gratuità stabilita dall'ente locale;
- la deliberazione nr. 25/2019 della Corte dei Conti succitata si basa su una lettura coordinata degli artt. 1, 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 63/2017 *“che, come già evidenziato, detta le disposizioni per rendere effettivo il diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, Omissis La disposizione, quindi, non esclude né la possibile erogazione a titolo gratuito del servizio, né la possibile graduazione della contribuzione delle famiglie in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui le stesse versano. Detti servizi, infatti, essendo rimessi*

all'autonomia degli enti locali nei limiti delle risorse disponibili, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, La disposizione, quindi, non esclude né la possibile erogazione a titolo gratuito del servizio, né la possibile gradazione della contribuzione delle famiglie in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui le stesse versano. Detti servizi, infatti, essendo rimessi all'autonomia degli enti locali nei limiti delle risorse disponibili, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;

- l’art. 5, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 63/2017, ai sensi del quale *“In caso di contribuzione delle famiglie, gli enti locali individuano i criteri di accesso ai servizi e le eventuali fasce tariffarie in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente”*
- la deliberazione nr. 25/2019 della Corte dei Conti, inoltre, osserva che la clausola di invarianza finanziaria è stata intesa dalla magistratura contabile, nel senso che l’amministrazione deve provvedere attingendo alle “ordinarie” risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente. *«L’invarianza non preclude la spesa “nuova” solo perché non precedentemente sostenuta o “maggiore” perché di importo superiore alla precedente previsione (laddove prevista), ma la decisione di spesa comporterà “oneri” nuovi e maggiori se aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che a legislazione vigente garantiscono l’equilibrio di bilancio»* (sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione 102/2019/PAR). Ne consegue che la previsione di bilancio costituisce il presupposto che il limite della spesa sia complessivamente ammessa;

RICHIAMATI:

- l’art. 172, 1° comma, lettera e) del T.U.L.O.E.L. e successive modificazioni ed integrazioni, a norma del quale al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.88 del 20.11.2025 avente oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI- ALIQUOTE DELLE IMPOSTE E TASSE PER L'ANNO 2026”;
- l’art. 54, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede che i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
- l’art. 54, comma 1-bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale ha stabilito che le tariffe ed i prezzi pubblici, come precedentemente approvati, possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario, disponendo, altresì, che l’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo;
- l’art. 42, comma 2, lettera f) e l’art.48 del T.U.L.O.E.L. che identificano la Giunta Comunale quale organo competente per la determinazione delle tariffe e aliquote di imposte;
- l’art. 13 del D. Lgs. 267/2000, che al comma 1 recita “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, (...)”;
- la deliberazione di C.C. n.18 del 28.05.2026 avente oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI (2026/27 - 2027/28 - 2028/29 - 2029/30). DEFINIZIONE

DELLE MODALITA' DI GESTIONE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.
APPROVAZIONE RELAZIONE ART. 14 D.LGS. N. 201/2022;

- la Deliberazione di CC n.19 del 28.05.2026 avente oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO;
- la Deliberazione di CC n.13 del 28.04.2026 avente oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAMISANO E CASTEL GABBIANO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2026/27, 2027/28, 2028/29, 2029/30 (4 anni);

DATO ATTO CHE:

- a partire dall'anno scolastico 2024/25 gli alunni residenti in Camisano frequentanti la scuola Primaria sono stati indirizzati nei plessi di Sergnano e Casale Cremasco-Vidolasco e che, pertanto, l'amministrazione comunale ha registrato un aumento delle istanze per il servizio di trasporto scolastico;
- la scuola Secondaria di primo grado e la scuola Primaria frequentate dagli alunni di Camisano sono ubicate nel Comune di Sergnano;
- a seguito degli interventi di adeguamento statico e miglioramento sismico della struttura del ponte sul fiume Serio ubicato sulla SP12 "Sergnano – Camisano", il percorso per raggiungere le scuole sopra indicate ha subito un significativo incremento delle distanze chilometriche da percorrere con lo scuolabus comunale;
- tale deviazione obbligatoria comporterà una inevitabile variazione dei costi di gestione del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico in corso e per tutta la durata dei lavori;

CONSIDERATO CHE, conformemente al dettato del D.Lgs. n. 63/2017, così come ben delineato dalla deliberazione n. 25/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, si è proceduto all'analisi dell'indice ISEE, già utilizzato per altri interventi in campo sociale, per tutelare i redditi più bassi, determinando le seguenti tariffe, suddivise per fascia ISEE:

- a) Tariffa annua del servizio di trasporto scolastico per tutte le scuole di ordine e grado determinati in base all'ISEE:

	Indicatore ISEE da 0 a 10.000€	Indicatore ISEE da 10,001 a 25.000 €	Indicatore ISEE da 25.001 €
Costo Trasporto Annuale 1°figlio	80,00 €	120,00 €	120,00 €
Costo Trasporto Annuale 2°figlio	60,00 €	60,00 €	120,00 €
Costo Trasporto Annuale dal 3° figlio	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- b) esonero dal pagamento della quota per il servizio di trasporto scolastico di tutti gli studenti in possesso di un certificato di disabilità rilasciato dagli organi competenti in materia;

ACQUISTITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, che si allegato, i pareri:

- del responsabile dell'Area Amministrativa per quanto concerne la regolarità tecnica;
- del responsabile del Settore Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

1. di approvare, per tutte le ragioni in premessa specificate a valere dall'anno scolastico 2026/2027, le tariffe per la fruizione del servizio di trasporto scolastico comunale di seguito indicate:

Tariffa annua del servizio di trasporto scolastico per tutte le scuole di ordine e grado determinati in base all'ISEE:

	Indicatore ISEE da 0 a 10.000€	Indicatore ISEE da 10,001 a 25.000 €	Indicatore ISEE da 25.001 €
Costo Trasporto Annuale 1°figlio	80,00 €	120,00 €	120,00 €
Costo Trasporto Annuale 2°figlio	60,00 €	60,00 €	120,00 €
Costo Trasporto Annuale dal 3° figlio	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2. di esonerare dal pagamento della quota mensile per il servizio di trasporto scolastico di tutti gli studenti in possesso di un certificato di disabilità rilasciato dagli organi competenti in materia;
3. di dare atto che le tariffe così come deliberate al precedente punto 1), e la somma che l'Amministrazione attingerà dalle risorse proprie e previste a bilancio, garantiscono il rispetto dell'equilibrio di bilancio;
4. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa i conseguenti atti gestionali relativi all'attuazione della presente deliberazione;
5. di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

Sussistendo l'urgenza di attivare le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per l'anno 2026/2027, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Francesco Donida

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo F. Nicoli

Atto firmato digitalmente ai sensi degli Articoli di Legge.



COMUNE DI CAMISANO

Provincia di Cremona

Codice Ente 10713 1
Proposta di DELIBERAZIONE
N° 39 del 08-06-2026

ART.49. COMMA 1°, DEL D.Lgs. 18.08.2000, N.267, PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2026-2027.

Il Sottoscritto Responsabile dell'area amministrativa, vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata, viste le norme di legge regolanti la materia, in ordine alla regolarità tecnica

E S P R I M E

PARERE Favorevole sulla proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Francesco Donida

Atto firmato digitalmente ai sensi degli Articoli di Legge.



COMUNE DI CAMISANO

Provincia di Cremona

Codice Ente 10713 1
Proposta di DELIBERAZIONE
N° 39 del 08-06-2026

ART.49. COMMA 1°, DEL D.Lgs. 18.08.2000, N.267, PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2026-2027.

Il Sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario del Comune suddetto, vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata, viste le norme di legge regolanti la materia, in ordine alla regolarità contabile

E S P R I M E

PARERE Favorevole sulla proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Angelo F. Nicoli

Atto firmato digitalmente ai sensi degli Articoli di Legge.



COMUNE DI CAMISANO

Provincia di Cremona

Codice Ente 10713 1
DELIBERAZIONE N° 38 del 11-06-2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2026-2027.**

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Trasmesso elenco ai capigruppo

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art.124, comma 1,
del D. Lgs. 267/2000;

Addi 16-06-2026

IL Responsabile ufficio servizi
Francesco Donida

Atto firmato digitalmente ai sensi degli Articoli di Legge.